Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 29 marzo 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1971, n. **1391.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 216 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono, inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola per tecnici di radiologia medica (scuola diretta a fini speciali).

Scuola per tecnici di radiologia medica
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 217. — E' istituita presso l'Università di Pavia e nell'ambito dell'ospedale policlinico S. Matteo una scuola per tecnici di radiologia medica.

Il funzionamento della scuola è in accordo con gli articoli della legge n. 1103 del 4 agosto 1965 e del relativo regolamento del 6 marzo 1968, n. 160.

Compito della scuola è la preparazione dei tecnici di radiologia medica secondo l'intendimento indicato nell'art. 13 di detta legge.

Art. 218. — La scuola è gestita e amministrata dalla Università di Pavia. I mezzi finanziari per il funzionamento della scuola gravano sui fondi dell'istituto.

Art. 219. — La direzione della scuola è affidata al direttore dell'istituto di radiologia.

Nel caso di vacanza del posto di direttore dell'Istituto universitario di radiologia la direzione della scuola è affidata, nei modi previsti all'art. 9 della legge del 4 agosto 1965, n. 1103, alla persona incaricata per legge, per regolamento o per disposizione della competente autorità di sostituire il titolare mancante.

Art. 220. — Il direttore della scuola ha la piena responsabilità didattica e funzionale della scuola, nei confronti della quale esercita costante opera di vigilanza e di controllo.

Il personale insegnante risponde direttamente verso il direttore della scuola dell'insegnamento affidatogli.

Il direttore della scuola convoca, quando lo crede opportuno, e presiede il consiglio degli insegnanti, per trattare questioni generali o particolari interessanti l'insegnamento e ne sottopone poi i deliberati al consiglio di amministrazione dell'università per provvedimenti di competenza.

Art. 221. — Gli insegnanti della scuola vengono scelti fra i docenti universitari e ospedalieri dell'istituto di radiologia.

L'insegnamento può essere affidato a docenti della facoltà di medicina e chirurgia e di altre facoltà universitarie, o a medici ospedalieri non dipendenti dall'istituto di radiologia.

L'insegnamento può essere affidato anche ad altri esperti che siano muniti del diploma di abilitazione di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 e che siano iscritti negli appositi albi previsti dalla legge.

Art. 222. — Possono essere ammessi alla scuola allievi di ambo i sessi.

Art. 223. — Gli aspiranti all'ammissione alla scuola devono essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di 1° grado, aver compiuto il diciassettesimo anno alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione e non aver superato il 32° anno di età, salve le maggiorazioni di legge (vedi art. 10 del regolamento).

Costituisce titolo preferenziale per l'ammissione alla scuola, in aggiunta al diploma di istruzione secondaria di 1° grado predetto, il possesso di qualsiasi diploma di scuola professionale o di altro genere.

Art. 224. — Il corso di studi è di tre anni.

Ogni anno scolastico ha la durata di nove mesi.

E' prevista la possibilità che allievi iscritti ad altre scuole per tecnici di radiologia si trasferiscano presso questa scuola, purchè possano documentare di avere frequentato con profitto fino al momento del trasferimento. Questo comunque non deve avvenire oltre la metà dell'anno scolastico.

Art. 225. — Il numero massimo degli allievi è fissato in ventuno (21) e cioè sette (7) per ogni anno.

Art. 226. — Non sono ammesse abbreviazioni della durata del corso di studio.

Art. 227. — Gli aspiranti all'ammissione devono fare domanda al direttore della scuola entro il termine di 10 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico. La domanda deve essere corredata dei documenti previsti all'art. 11 del regolamento del 6 marzo 1968 e che verranno indicati negli appositi bandi.

Come stabilito dall'art. 12 del regolamento del 6 marzo 1968 gli allievi ammessi devono preliminarmente essere sottoposti ad una visita medica generale con particolare riferimento alle condizioni ematologiche, da parte di uno o più sanitari designati dal consiglio di amministrazione dell'università.

Sull'ammissione degli aspiranti decide il direttore della scuola nei limiti dei posti stabiliti. Gli aspiranti sono ammessi alla scuola con provvedimento del direttore secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, salvi criteri preferenziali fissati nel terzo comma dell'art. 4 della legge n. 1103 del 4 agosto 1965.

I minori di anni ventuno possono essere ammessi alla scuola con l'esplicito consenso scritto del padre o di chi esercita la patria potestà o tutela.

I bandi per l'iscrizione verranno inviati agli istituti universitari di radiologia, di radiobiologia e di medicina nucleare, nonchè agli ospedali e ai principali enti pubblici.

L'iscrizione e la frequenza alla scuola sono gratuite.

Art. 228. — Al termine di ogni anno scolastico gli allievi devono sostenere un colloquio sulle materie di insegnamento del rispettivo anno.

Verrà eseguito uno scrutinio calcolando la media dei voti riportati dall'allievo, nell'anno, per il profitto di ciascuna materia. Gli allievi che non abbiano raggiunto la media di sei decimi non ottengono il passaggio all'anno successivo, se trattasi di allievi del primo e del secondo anno; mentre se trattasi di allievi del terzo anno non sono ammessi all'esame della sessione estiva per il conseguimento del titolo di abilitazione.

Al termine del corso di studio gli allievi sosterranno una prova di esame orale e pratica. Tale prova si svolgerà in due sessioni secondo le modalità stabilite all'art. 17 del regolamento del 4 marzo 1968. Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione della prova di esame orale e di dieci punti per la prova pratica. Per conseguire il diploma l'allievo deve riportare in ciascuna delle due prove almeno sei decimi del punteggio totale a disposizione della commissione.

Art. 229. — La commissione esaminatrice è nominata dal medico provinciale, che la presiede ed è composta:

a) dal direttore della scuola;

b) da un primario ospedaliero di ruolo della specialità, designato dall'ordine dei medici della provincia;

c) da un docente di materia obbligatoria del corso di studio;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario.

Le spese per il funzionamento della commissione di esame sono liquidate dall'Università di Pavia.

Art. 230. — Il corso di studi comprende lezioni teoriche, esercitazioni e tirocinio pratico.

Il programma di insegnamento è quello indicato dal decreto ministeriale del 19 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1968.

Il primo anno di studio comprende solo lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, con esclusione di ogni contatto degli allievi con gli ammalati.

Gli allievi non possono rimanere occupati per più di sei ore al giorno comprendendo in questo periodo tanto il tempo delle lezioni, quanto quello assegnato alle esercitazioni di tirocinio pratico, che non possono superare le due ore giornaliere.

Durante le esercitazioni e il tirocinio pratico ciascun allievo deve essere munito di idonei mezzi di protezione, nonchè degli apparecchi di misurazione delle radiazioni ionizzanti.

Art. 231. — Il tirocinio degli allievi presso l'istituto di radiologia dell'Università di Pavia, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con l'università, che è esonerata dall'obbligo di corrispondere qualsiasi emolumento a titolo di stipendio o salario e qualsiasi contributo assicurativo e previdenziale.

L'università per contro provvede con i mezzi a disposizione dell'istituto di radiologia alla assicurazione degli allievi contro gli infortuni, le malattie e le lesioni causate da raggi X e sostanze radioattive e provvede a ricoverarli gratuitamente in caso di malattia acuta contratta durante il corso.

Art. 232. — Le visite mediche preventive, i controlli sanitari, di laboratorio e dosimetrici, richiesti all'art. 12 del regolamento del 6 marzo 1968 e della legge del 20 febbraio 1958, n. 93, vengono svolti presso il servizio di radioprotezione funzionante nell'istituto di radiologia.

Le documentazioni relative verranno accluse ai fascicoli dei singoli allievi.

Art. 233. — Le trasgressioni di cui gli allievi si siano resi colpevoli nell'adempimento dei doveri scolastici debbono essere riferiti immediatamente al direttore per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

Per le infrazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dalle disposizioni vigenti per gli istituti professionali dello Stato.

I provvedimenti che non implicano l'allontanamento dalla scuola sono di competenza del direttore.

I provvedimenti espulsivi vengono adottati dal consiglio dei professori. Contro i provvedimenti di allontanamento dalla scuola è ammesso il ricorso per motivi di legittimità e di merito al consiglio di amministrazione dell'Università di Pavia.

Art. 234. — La scuola si avvale degli impianti e dei mezzi per l'insegnamento e per il tirocinio già esistenti presso l'istituto di radiologia dell'università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1971

SARAGAT

MISASI — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio* n. 147. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1971, n. **1392.**

Inclusione dell'abitato di Isola di Fano, frazione di Fossombrone, in provincia di Pesaro, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 2248/70 nell'adunanza del 16 febbraio 1971;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, *titolo* IV, agli abitati indicati nella tabella *D*), allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Isola di Fano, frazione di Fossombrone, in provincia di Pesaro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1971

SARAGAT

LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 138. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1971, n. **1393.**

Autorizzazione all'associazione « Tra Noi », con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1393. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'associazione « Tra Noi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla società italiana immobiliare « Orione », con sede in Venezia, consistente nei seguenti immobili: lotto di terreno sito in Roma alla località Monte del Gallo, della superficie di mq. 640 riportato nel nuovo catasto terreni del comune di Roma alla sezione *A*, partita 6028, foglio n. 434, particella frazionata 221-*c*; lotto di terreno sito in Roma alla località Monte del Gallo, della superficie di mq. 581 riportato in nuovo catasto terreni del comune di Roma alla sezione *A*, partita 6028, foglio n. 434, particella frazionata 221-*c* come da atto di donazione per notar Gamberale di Roma in data 25 ottobre 1961.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 148. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1972, n. **85.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 85. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità a favore dell'Istituto Don Gnocchi, disposta dalla signorina Epis Margherita con testamento olografo 4 marzo 1968, pubblicato a rogito notaio dottor Rodolfo Parigi, il 27 maggio 1968, n. 91709 di rep. e n. 10570 di raccolta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 156. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1972, n. 86.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta dalla mensa arcivescovile di Firenze.

N. 86. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della sacra congregazione dei vescovi in data 14 dicembre 1968, integrato con decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 15 maggio 1971, relativo alla separazione della parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta, in frazione Capalle del comune di Campi Bisenzio, della mensa arcivescovile di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 142. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. 87.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in San Severo.

N. 87. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di San Severo in data 24 marzo 1968, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 30 maggio 1968 e 25 agosto 1971, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in San Severo (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 146. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1972.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Colli del Trasimeno » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963 n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Colli del Trasimeno » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per l'Umbria;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione per i vini « Colli del Trasimeno » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1971, n. 98;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Colli del Trasimeno » ed è approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine controllata « Colli del Trasimeno » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Colli del Trasimeno ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Colli del Trasimeno » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui

sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1972

LEONE

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1972
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 338

Disciplinare di produzione per i vini « Colli del Trasimeno »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli del Trasimeno » è riservata ai vini rosso e bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Colli del Trasimeno » rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella percentuale appresso indicata:

Sangiovese dal 60 all'80 %.

Ciliegiolo, Gamay, Malvasia del Chianti e Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40 %.

La Malvasia del Chianti ed il Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, non dovranno superare il 20 %.

Il vino « Colli del Trasimeno » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella percentuale appresso indicata:

Trebbiano toscano dal 60 all'80 %.

Malvasia del Chianti, Verdicchio bianco, Verdello e Grechetto, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40 %.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini « Colli del Trasimeno » comprende in parte il territorio dei comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Paciano, Piegaro, Panicale, Perugia, Corciano, Magione, Passignano sul Trasimeno e Tuoro sul Trasimeno.

Tale zona è così delimitata:

Partendo dalla località Borghetto di Tuoro, sul confine tra l'Umbria e la Toscana e procedendo in senso orario, la linea di delimitazione della zona di produzione segue il confine regionale fino a C. L'Orso; da qui prendendo la strada vicinale C. L'Orso-Sanguineto giunge al capoluogo di Tuoro per seguire indi la statale n. 416 fino al confine tra i comuni di Tuoro e Lisciano Niccone; si volge quindi a est lungo detto confine comunale per prendere poi a seguire quello tra i comuni di Tuoro e Passignano fino all'altezza del casale Piantatina, per risalire al casale Reppe (quota 331) e seguire successivamente la strada vicinale di casal Cerqueto fino a congiungersi con quella proveniente dalla statale n. 75-*bis* del Trasimeno e seguirla fino alla fattoria del Pischiello; volgendosi verso sud-est fiancheggia la strada vicinale del Tapello-Saiona, la strada vicinale Pietramura-Cappuccini e la strada comunale che da Cappuccini conduce al casale Le Guardie (quota 516) da qui segue la strada vicinale che correndo lungo il crinale delle colline passa per le quote 553, 570, 531, 569, casale Civitella, quota 529-558, Cerqueto (quota 512), fino a congiungersi con la provinciale che, proveniente dalla statale n. 75-*bis* del Trasimeno, la segue fino a Castel Rigone; discende poi lungo l'altra provinciale fino a Col di Censo, da dove segue la vicinale che giunge a casale Bastia e da qui scende attraverso la mulattiera fino a casale Vegliela (quota 337) per proseguire indi su altra mulattiera che si innesta alla rotabile Magione-La Goga nel punto in cui questa tocca il confine comunale ed il fosso Formanuova; segue poi la rotabile sulla destra fino a Caligiana e qui si raccorda con la strada che scendendo a sud tocca Antria, Colle Santo, Corciano e prosegue fino a Chiugiana; da qui giunge fino a Strozzacapponi, dove si raccorda con la statale Pievaiola n. 220 e la segue verso Città della Pieve fino all'incrocio con la statale Umbro-Casentinese n. 71, prendendo a seguire questa verso sud fino al confine tra le due province umbre e tra le circoscrizioni comunali di Città della Pieve e Monteleone di Orvieto; segue quindi detto confine provinciale e comunale fino alla ferrovia Roma-Firenze, ove volgendo a nord, prende a seguirla fino alla confluenza del fosso Paterno con il fosso Chianetta; da detta confluenza risale, sempre a nord, lungo il fosso Paterno fino al ponte della statale Umbro-Casentinese in località Po Bandino; da Po Bandino segue la statale Umbro-Casentinese fino all'incrocio di questa con la provinciale per Paciano e prosegue fino al casello della ferrovia della linea Roma-Firenze; da qui discendendo a sud-ovest segue detta ferrovia fino al confine regionale Umbria-Toscana per proseguire poi verso nord lungo detto confine regionale fino alla località Borghetto di Tuoro, punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Colli del Trasimeno » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da escludere i vigneti ubicati in terreni di piano e di fondovalle e quelli ad una quota superiore ai m. 500 sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per la produzione dei vini « Colli del Trasimeno » non deve essere superiore ai q.li 125 di uva per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

Per i vini « Colli del Trasimeno » la resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata all'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Colli del Trasimeno » rosso una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11 ed al vino « Colli del Trasimeno » bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini « Colli del Trasimeno », all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« Colli del Trasimeno » rosso:

colore: granato più o meno intenso, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: delicato di viola con maggiore finezza se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, leggermente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 6,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

« Colli del Trasimeno » bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: profumo gradevole;
sapore: armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Colli del Trasimeno » rosso può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Colli del Trasimeno » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4373)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 1972.

Elezione dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, riguardante l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, con il quale è stato approvato il regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri;

Premesso che i comitati nazionali di consulenza in carica, insediati il 1° luglio 1968, verranno a scadere, per compiuto quadriennio, il 30 giugno 1972;

Considerato che, a norma dell'art. 31 del regolamento sopra citato, le elezioni per la rinnovazione dei comitati nazionali di consulenza in parola devono essere indette almeno novanta giorni prima della scadenza suindicata;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Art. 2.

La formazione delle liste dei candidati e le elezioni si effettueranno con la procedura stabilita dal regolamento indicato nelle premesse.

Le elezioni avranno luogo nei giorni 15 e 16 giugno 1972 presso i seguenti seggi:

Numero d'ordine dei seggi	Città	Sede del seggio
1	Ancona	Università degli studi
2	Bari	Università degli studi
3	Bergamo	Istituto universitario di lingue e letterature straniere
4	Bologna	Università degli studi
5	Cagliari	Università degli studi
6	Camerino	Università degli studi
7	Cassino	Istituto universitario di magistero
8	Catania	Università degli studi
9	Ferrara	Università degli studi
10	Firenze	Università degli studi
11	Genova	Università degli studi
12	L'Aquila	Università degli studi
13	Lecce	Università degli studi
14	Macerata	Università degli studi
15	Messina	Università degli studi
16	Milano	Università degli studi
17	Milano	Politecnico
18	Milano	Università cattolica del S. Cuore
19	Milano	Università commerciale « L. Bocconi »
20	Milano	Istituto universitario di lingue moderne
21	Modena	Università degli studi
22	Napoli	Università degli studi
23	Napoli	Istituto universitario orientale
24	Padova	Università degli studi
25	Palermo	Università degli studi
26	Parma	Università degli studi
27	Pavia	Università degli studi
28	Perugia	Università degli studi
29	Pescara	Università abruzzese « G. D'Annunzio »
30	Pisa	Università degli studi
31	Pisa	Scuola normale superiore
32	Roma	Università degli studi
33	Roma	Università cattolica S. Cuore
34	Salerno	Università degli studi
35	Sassari	Università degli studi
36	Siena	Università degli studi
37	Torino	Università degli studi
38	Torino	Politecnico
39	Trieste	Università degli studi
40	Trento	Istituto superiore di scienze sociali
41	Urbino	Università degli studi
42	Venezia	Università degli studi

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1972

ANDREOTTI

(5293)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1972.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di una clausola particolare di polizza, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede legale in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Reale mutua di assicurazioni, con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di una clausola particolare di polizza;

Vista la relazione tecnica e la clausola particolare di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita e la clausola particolare di polizza qui di seguito descritte, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede legale in Torino;

Tariffa 3-3, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 3,50 % dal secondo anno, di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa 3-5, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 3,50 % dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, con capitalizzazione delle decrescenze di premio;

Tariffa 2-5, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo crescente del 2,50 % dal secondo anno di assicurazione, di un capitale crescente dello stesso tasso, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa 1-6, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo decrescente del 3,50 % dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con capitalizzazione delle decrescenze di premio;

Tariffa AIL/60, per garantire, in caso di risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità;

Clausola particolare di polizza per la tariffa 2-5, mista a premio e capitale crescenti del 2,50 % dal secondo anno di assicurazione.

Roma, addì 11 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(4459)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1972.

Sostituzione di un membro del comitato speciale della assicurazione per la tubercolosi, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1968, con il quale è stato costituito, fra l'altro, il comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il telegramma n. 157121 in data 27 gennaio 1972 con cui il Ministero del tesoro ha designato il dott. Guido Petrelli quale membro del predetto comitato in sostituzione del prof. Pasquale Caropreso, chiamato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Guido Petrelli è nominato membro del comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del prof. Pasquale Caropreso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4460)

DECRETO PREFETTIZIO 14 marzo 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Sondrio.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il decreto prefettizio n. 26742 in data 30 novembre 1971 relativo alla costituzione per il triennio 1971-1974 del consiglio provinciale di sanità;

Vista la nota in data 25 febbraio c. a., con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato il dott. De Muzio Luigi per la nomina a componente del predetto consesso, in sostituzione del dott. Alberto Dalle Molle, trasferito ad altra sede;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. De Muzio Luigi è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Alberto Dalle Molle, trasferito ad altra sede.

Il medico provinciale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Sondrio, addì 14 marzo 1972

Il prefetto: PRIMA

(4730)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 14 agosto 1971, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

Medaglie d'argento

Baldini Francesco, il 13 luglio 1970 in Montignoso (Massa Carrara). — Non esitava, insieme ad altro generoso, ad affrontare divampanti lingue di fuoco nell'intento di estrarre un uomo dall'abitacolo di un veicolo in fiamme, riportando, nel coraggioso ed altruistico intervento, gravi ustioni. Mirabile esempio di elevato civismo e di operante umana solidarietà.

Quiriconi Virgilio, il 13 luglio 1970 in Montignoso (Massa Carrara). — Non esitava, insieme ad altro generoso, ad affrontare divampanti lingue di fuoco nell'intento di estrarre un uomo dall'abitacolo di un veicolo in fiamme, riportando, nel coraggioso ed altruistico intervento, gravi ustioni. Mirabile esempio di elevato civismo e di operante umana solidarietà.

Medaglie di bronzo

Chiaranda Enea, il 23 novembre 1969 in Maniago (Pordenone). — Malgrado l'oscurità, non esitava, insieme ad altro generoso, a discendere per una ripida scarpata, fra le gelide acque di un fiume, per raggiungere e trarre in salvo un motociclista, precipitatovi a seguito di un incidente stradale.

Fignon Dino, il 23 novembre 1969 in Maniago (Pordenone). — Malgrado l'oscurità, non esitava, insieme ad altro generoso, a discendere per una ripida scarpata, fra le gelide acque di un fiume, per raggiungere e trarre in salvo un motociclista, precipitatovi a seguito di un incidente stradale.

Rinero Caterina, il 2 aprile 1970 in Torino. — Scorti due individui che, in una via cittadina, cercavano di rapinare una donna, affrontava, con coraggio e tempestività, i malviventi, riuscendo a frustrare il loro criminoso intento.

Iorio Renato, il 5 aprile 1970 in S. Lorenzo di Sebato (Bolzano). — Scorta un'autovettura fuoriuscire dalla sede stradale e, dopo violento impatto, incendiarsi, accorreva riuscendo, coraggiosamente e dopo notevoli sforzi, ad estrarre il conducente dalle lamiere arroventate.

Antonacci Michele, finanziere di mare, il 15 aprile 1970 in Menaggio (Como). — Scorta una vettura precipitare nelle profonde acque di un lago, con ammirevole slancio e senza esitare, si tuffava e, raggiunto l'automezzo, traeva in salvo, dopo notevoli sforzi, uno degli occupanti.

Marchetto Giuseppe, il 24 giugno 1970 in Venezia. — Con coraggio e tempestività, si tuffava nelle acque lagunari per trarre in salvo un bambino, accidentalmente precipitatovi.

Torcivia Antonino, brigadiere dei carabinieri, il 29 giugno 1970 in Palermo. — Scorto un individuo che, malmenata una donna, era in procinto di esploderle contro alcuni colpi di pistola, affrontava, con tempestiva determinazione ed elevato senso del dovere, l'energumeno, riuscendo ad averne ragione dopo violenta colluttazione.

Dardanelli Carlo, il 7 settembre 1970 in Asti, frazione Valleandona. — Non esitava ad immergersi, ardimentosamente, nelle acque di un lago, per trarre in salvo alla riva un giovane privo di sensi, che riusciva, quindi, a rianimare, praticandogli le prime cure.

Sangalli Mariano, vigile urbano, il 1° ottobre 1970 in Cusano Milanino (Milano). — Con coraggiosa determinazione ed elevato senso del dovere, non esitava a porsi all'inseguimento di due individui, indicatigli come autori di un omicidio, riuscendo a raggiungerli ed a consentirne la cattura.

Adrianopoli Roberto, 8-9 ottobre 1970 in Genova-Voltri. — In occasione di una violenta alluvione, unitamente ad altri generosi, affrontava coraggiosamente l'impeto delle acque dilaganti collaborando volontariamente alle operazioni di soccorso a persone in difficoltà e al recupero di beni.

Bruzzone Gianfranco, 8-9 ottobre 1970 in Genova-Voltri. — In occasione di una violenta alluvione, unitamente ad altri generosi, affrontava coraggiosamente l'impeto delle acque dilaganti collaborando volontariamente alle operazioni di soccorso a persone in difficoltà e al recupero di beni.

Cavallera Sandro, 8-9 ottobre 1970 in Genova-Voltri. — In occasione di una violenta alluvione, unitamente ad altri generosi, affrontava coraggiosamente l'impeto delle acque dilaganti collaborando volontariamente alle operazioni di soccorso a persone in difficoltà e al recupero di beni.

Falvo Giuseppe, 8-9 ottobre 1970 in Genova-Voltri. — In occasione di una violenta alluvione, unitamente ad altri generosi, affrontava coraggiosamente l'impeto delle acque dilaganti collaborando volontariamente alle operazioni di soccorso a persone in difficoltà e al recupero di beni.

Recaneschi Ivo, 8-9 ottobre 1970 in Genova-Voltri. — In occasione di una violenta alluvione, unitamente ad altri generosi, affrontava coraggiosamente l'impeto delle acque dilaganti collaborando volontariamente alle operazioni di soccorso a persone in difficoltà e al recupero di beni.

Roggero Emilio, 8-9 ottobre 1970 in Genova-Voltri. — In occasione di una violenta alluvione, unitamente ad altri generosi, affrontava coraggiosamente l'impeto delle acque dilaganti collaborando volontariamente alle operazioni di soccorso a persone in difficoltà e al recupero di beni.

Spinella Dino, 8-9 ottobre 1970 in Genova-Voltri. — In occasione di una violenta alluvione, unitamente ad altri generosi, affrontava coraggiosamente l'impeto delle acque dilaganti collaborando volontariamente alle operazioni di soccorso a persone in difficoltà e al recupero di beni.

(4415)

Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, la provincia di Lucca viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 120.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5071)

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1972, la provincia di Bari viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 221.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4986)

Autorizzazione al comune di Lunamatrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Lunamatrona (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.189.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4924)

Autorizzazione al comune di Leni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Leni (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.299.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4925)

Autorizzazione al comune di Monteporzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Monteporzio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.331.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4926)

Autorizzazione al comune di Meana Sardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Meana Sardo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4927)

Autorizzazione al comune di Mendicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Mendicino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.695.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4928)

Autorizzazione al comune di Manoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Manoppello (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.274.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4929)

Autorizzazione al comune di Moscufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Moscufo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.629.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4930)

Autorizzazione al comune di Maenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Maenza (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.672.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4931)

Autorizzazione al comune di Medolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Medolla (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.618.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4932)

Autorizzazione al comune di Monterotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Monterotondo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 238.292.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4933)

Autorizzazione al comune di Mineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Mineo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.084.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4934)

Autorizzazione al comune di Monastir ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Monastir (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4935)

Autorizzazione al comune di Martone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Martone (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.112.843, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4936)

Autorizzazione al comune di Morro d'Oro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Morro d'Oro (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.983.086, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4937)

Autorizzazione al comune di Montorio al Vomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Montorio al Vomano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.885.827, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4938)

Autorizzazione al comune di Novafeltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Novafeltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.475.221, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4939)

Autorizzazione al comune di Nocciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Nocciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.620.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4940)

Autorizzazione al comune di Ovodda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Ovodda (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4941)

Autorizzazione al comune di Orciano di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Orciano di Pesaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.450.693, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4942)

Autorizzazione al comune di Peglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Peglio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.704.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4943)

Autorizzazione al comune di Pennabilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Pennabilli (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.819.187, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4944)

Autorizzazione al comune di Piandimeleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Piandimeleto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.619.812, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4945)

Autorizzazione al comune di Posta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Posta (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.969.764, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4946)

Autorizzazione al comune di Poggio Nativo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Poggio Nativo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.323.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4947)

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Pievepelago (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.027.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4948)

Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Penne (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 229.642.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4949)

Autorizzazione al comune di Picciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Picciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.885.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4950)

Autorizzazione al comune di Palagianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Palagianello (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.968.418, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4951)

Autorizzazione al comune di Petriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Petriano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.552.599, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4952)

Autorizzazione al comune di Roccantica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Roccantica (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.914.266, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4953)

Autorizzazione al comune di Rivodutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Rivodutri (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.861.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4954)

Autorizzazione al comune di Roccapiemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Roccapiemonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.144.893, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4955)

Autorizzazione al comune di Roccapalumba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Roccapalumba (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4956)

Autorizzazione al comune di Rocca S. Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Rocca S. Maria (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.931.909, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4957)

Autorizzazione al comune di Selegas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Selegas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.419.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4958)

Autorizzazione al comune di Siamanna-Siapiccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Siamanna-Siapiccia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.901.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4959)

Autorizzazione al comune di Siddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Siddi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.609.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4960)

Autorizzazione al comune di S. Maria del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di S. Maria del Molise (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.253.952, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4961)

Autorizzazione al comune di Sava ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Sava (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.306.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4962)

Autorizzazione al comune di S. Giorgio Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di S. Giorgio Ionico (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.074.908, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4963)

Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Sassocorvaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.634.213, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4964)

Autorizzazione al comune di San Valentino Torio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di San Valentino Torio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.253.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4965)

Autorizzazione al comune di Selci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Selci (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.648.951, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4966)

Autorizzazione al comune di Sperlonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Sperlonga (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.594.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4967)

Autorizzazione al comune di Sant'Ippolito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Sant'Ippolito (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.573.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4968)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.686.223, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4969)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.586.282, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4970)

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di San Leo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.317.383, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4971)

Autorizzazione al comune di Sassofeltrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Sassofeltrio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.882.724, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4972)

Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Serrungarina (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.637.888, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4973)

Autorizzazione al comune di San Costanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di San Costanzo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.112.293, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4974)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.781.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4975)

Autorizzazione al comune di Tadasuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Tadasuni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.759.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4976)

Autorizzazione al comune di Toffia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Toffia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.981.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4977)

Autorizzazione al comune di Torri in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Torri in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.852.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4978)

Autorizzazione al comune di Torrita Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Torrita Tiberina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.666.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4979)

Autorizzazione al comune di Torre de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1972, il comune di Torre de' Picenardi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.207.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4980)

Autorizzazione al comune di Talamello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Talamello (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.868.603, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4981)

Autorizzazione al comune di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Ustica (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4982)

Autorizzazione al comune di Urbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1972, il comune di Urbania (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.036.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4983)

Autorizzazione al comune di Ventimiglia di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1972, il comune di Ventimiglia di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.111.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4984)

Autorizzazione al comune di Villanovaforru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 marzo 1972, il comune di Villanovaforru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.889.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4985)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Corso dei cambi del 27 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,50	583,50	583 —	583,50	583,50	583,50	583,25	583,50	583,50	583,50
Dollaro canadese	584,20	584,20	584,20	584,20	584,20	584,20	584,30	584,20	584,20	584,20
Franco svizzero	150,935	150,935	150,85	150,935	150,85	150,94	150,81	150,935	150,93	150,90
Corona danese	83,72	83,72	83,75	33;72	83,80	83,72	83,69	83,72	83,72	83,70
Corona norvegese	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,25	88,30	88,30	88,30
Corona svedese	121,89	121,89	121,90	121,89	121,90	121,89	121,85	121,89	121,89	121,85
Fiorino olandese	182,125	182,125	182,25	182,125	182,30	182,12	182,11	182,125	182,12	182,12
Franco belga	13,2335	13,2335	13,23	13,2335	13,25	13,24	13,2350	13,2335	13,23	13,24
Franco francese	115,425	115,425	115,48	115,425	115,35	115,42	115,41	115,425	115,42	115,40
Lira sterlina	1521,55	1521,55	1522,50	1521,55	1522 —	1521,55	1521,50	1521,55	1521,55	1521,55
Marco germanico	183,73	183,73	183,80	183,73	183,60	183,73	183,62	183,73	183,73	183,70
Scellino austriaco	25,2430	25,2430	25,25	25,2430	25,25	25,24	25,2350	25,2430	25,24	25,24
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,64	21,65	21,60	21,65	21,62	21,65	21,65	21,64
Peseta spagnola	9,0320	9,0320	9,0325	9,0320	9 —	9,03	9,0321	9,0320	9,03	9 —

Media dei titoli del 27 marzo 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,325
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,90
» 5 % (Ricostruzione)	93,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,825
» 5 % (Città di Trieste)	94,175
» 5 % (Beni esteri)	94,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,45
» 5,50 % » » 1968-83	92,25
» 5,50 % » » 1969-84	94,675
» 6 % » » 1970-85	98,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,75
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,35
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 marzo 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	583,375
Dollaro canadese	584,25
Franco svizzero	150,872
Corona danese	83,705
Corona norvegese	88,275
Corona svedese	121,87
Fiorino olandese	182,117
Franco belga	13,234
Franco francese	115,417
Lira sterlina	1521,525
Marco germanico	183,675
Scellino austriaco	25,239
Escudo portoghese	21,635
Peseta spagnola	9,031

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3375 Mod. 25-*A D.P.* — Data: 3 luglio 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico — Intestazione: Cessari Alfredo, nato a Napoli l'8 novembre 1888 — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 669 Mod. 241 — Data: 1° ottobre 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Torino — Intestazione: Cazzola Maria in Zanetta, nata a Montabone il 9 maggio 1903 — Titoli del debito pubblico: nominati: 1 — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 marzo 1972

(4471)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Garbagnate Milanese ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.49/32, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Garbagnate Milanese è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(4661)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente della società Visinoni e Fagioli, di Lovere.

Con decreto 10 febbraio 1972 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stato modificato l'art. 1 dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società Visinoni e Fagioli di Lovere (Bergamo).

(4657)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° luglio 1971 al 31 agosto 1971 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1365/71 e n. 1675/71 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e indicati nell'articolo 1 del Regolamento n. 120/67/CEE o nell'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 359/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del Regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del Regolamento n. 359/67/CEE, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della Tariffa	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c. per 100 kg	
		dal 1°-7-1971 al 31-7-1971	dal 1°-8-1971 al 31-8-1971
10.01 A	Frumento (grano) tenero, compreso quello segalato:		
	industria dell'amido	1,200	1,200
	altra	5,788	5,125
10.01 B	Frumento (grano duro)	6,834	5,858
10.02	Segala	4,500	4,222
10.03	Orzo	4,355	4,166
10.04	Avena	4,727	4,523
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina):		
	altra che per l'industria dell'amido	3,143	2,824
ex 10.06 A	Riso semigreggio	10,489	9,860
ex 10.06 B	Riso lavorato	15,910	15,575
10.06 C	Rotture di riso:		
	industria dell'amido	1,215	1,319
	altra	5,415	5,519
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di grano segalato	7,348	6,496
11.01 B	Farina di segala	7,443	6,949
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano) duro	11,526	10,030
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	7,348	6,496

(2771)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 22 ottobre 1971 al 31 ottobre 1971 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2107/71 e n. 2258/71 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, agli sciroppi di barbabietola o di canna e ai melassi, anche decolorati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 1009/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano nell'allegato del Regolamento n. 1009/67/CEE, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

TABELLA I

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. Polialcoli: II. Mannite III. Sorbite a) in soluzione acquosa: 2. altra — ottenuta con saccarosio b) altra: 2. altra — ottenuta con saccarosio
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidri, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: ex A da I a VIII — Esteri di sorbite o di mannite ex A VIII — Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, eptasaccarico, loro sali e loro esteri
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici: ex T. altri: — Composti anidri di mannite o di sorbite (come ad esempio sorbitani), ad eccezione del maltolo e dell'isomaltolo
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42: ex B. altri: — Sorbosio, suoi sali e suoi esteri, metilglucosidi
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati nè compresi altrove: R. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche ex T. altri: — Prodotti derivanti dal cracking della sorbite

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	1,37
Zucchero greggio	0,34
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	0
Melassi, anche decolorati	0

TABELLA II

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi-alcoli: IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	1,00
Zucchero greggio	0
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	0
Melassi, anche decolorati	0

TABELLA III

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
29.15	Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Poliacidi aciclici: ex V. altri: — acido itaconico, suoi sali e suoi esteri
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi-alcoli: I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
29.44	Antibiotici: A. Penicilline

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	1,00
Zucchero greggio	0
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio	0
Melassi, anche decolorati	0

TABELLA IV

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum »
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. non nominati
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi:
	II. Lieviti di panificazione
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zucchero
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:
	ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:
	— contenenti zucchero
	B. Altre
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	C. Bevande alcoliche:
	ex V. altre:
	— contenenti zucchero

Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg:

Zucchero bianco	10,68
Zucchero greggio	8,91
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . .	$10{,}68 \times \frac{S\ (1)}{100}$
Melassi, anche decolorati . . .	0

(1) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio di 100 kg di sciroppo.

(3264)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Francesco Tedesco, nato ad Andria (Bari) il 13 agosto 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 27 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(4408)

Il dott. Giovanni Reforzo, nato a San Remo (Imperia) il 13 maggio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Genova in data 4 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(4409)

Il dott. Franco Papadia, nato a Uggiano La Chiesa (Lecce) il 4 gennaio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla università di Bari in data 27 giugno 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(4410)

Il dott. Emilio Maura, nato a Pordenone il 12 luglio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Genova in data 18 maggio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(4411)

Il dott. Francesco Giuseppe Lanciano, nato a Locri (Reggio Emilia) il 4 ottobre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 6 ottobre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4412)

Il dott. Leopoldo Santoro, nato a Trieste il 9 ottobre 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 12 giugno 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(4413)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, per complessivi novantadue posti di operaio specializzato, qualificato e comune in prova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 6 marzo 1968, n. 219, che determina la dotazione organica del ruolo degli operai permanenti, del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sul riordinamento della categoria degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 1971 con il quale viene determinata la nuova dotazione organica, in applicazione della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Considerata l'esistenza di vacanze nel ruolo organico degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato, rispettivamente nella 1ª categoria-specializzati, nella 2ª categoria-qualificati e nella 3ª categoria-comuni;

Considerate altresì le esigenze dell'amministrazione in ordine all'esecuzione dei compiti istitutivi;

Tenuto conto del disposto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e 24 maggio 1970, n. 336;

Considerato che sono stati inquadrati nella categoria superiore, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078, n. 3 alla 1ª categoria e n. 2 alla 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi:

a quattro posti di operai permanenti, alle dipendenze dell'ispettorato regionale delle foreste di Ancona, così ripartiti:

n. 1 vivaista della 1ª categoria, specializzati;
n. 1 sorvegliante lavori agricoli di 2ª categoria, qualificati;
n. 1 stradino della 3ª categoria, comuni;
n. 1 guardiano della 3ª categoria, comuni;

a otto posti di operai permanenti, alle dipendenze dell'ispettorato regionale delle foreste di Bari, così ripartiti:

n. 1 vivaista di 1ª categoria, specializzato;
n. 1 conducente automezzi e trattori con patente *D.E.* di 1ª categoria, specializzato;
n. 1 vivaista di 2ª categoria, qualificato;
n. 1 sottocaporazza di 2ª categoria, qualificato;
n. 2 controllori zootecnici di 3ª categoria, comuni;
n. 1 stalliere di 3ª categoria, comuni;
n. 1 guardiano di 3ª categoria, comuni.

a sette posti di operai permanenti, alle dipendenze dell'ispettorato regionale delle foreste di Bologna, così ripartiti:

n. 1 vivaista di 1ª categoria, specializzato;
n. 1 conducente automezzi e trattori con patente *D.E.* di 1 categoria specializzato;
n. 1 sorvegliante lavori agricoli di 2ª categoria, qualificato;
n. 1 conducente automezzi e trattori con patente D.E. di categoria, qualificato;
n. 1 guardiano di 3ª categoria, comuni;
n. 1 stradino di 3ª categoria, comune;
n. 1 idraulico di 3ª categoria, comune.

a tre posti di operai permanenti, alle dipendenze della Scuola allievi sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale, così ripartiti:

n. 1 cuoco di 1ª categoria, specializzato;
n. 1 famiglio di 2ª categoria, qualificati;
n. 1 famiglio di 3ª categoria, comuni.

a dieci posti di operai permanenti, alle dipendenze dell'ispettorato regionale delle foreste di Firenze, così ripartiti:

n. 1 sorvegliante lavori agricoli di 1ª categoria, specializzato;
n. 2 vivaisti di 1ª categoria, specializzati;
n. 1 conducente automezzi e trattori con patente *C* di 2ª categoria, qualificato;
n. 1 vivaista di 2ª categoria, qualificato;
n. 2 manovali specializzati di 3ª categoria, comuni;
n. 1 guardiano di 3ª categoria, comuni;
n. 2 muratori di 3ª categoria, comuni.

a sei posti di operai permanenti, alle dipendenze dell'ispettorato regionale delle foreste di Genova, così ripartiti:

n. 1 lucidista provetto di disegni e lucidi di 1ª categoria specializzato;
n. 1 vivaista di 1ª categoria, specializzato;
n. 1 sorvegliante lavori agricoli di 2ª categoria, qualificato;
n. 1 conducente automezzi e trattori con patente *C* di 2ª categoria, qualificato;
n. 1 guardiano di 3ª categoria, comune;
n. 1 stradino di 3ª categoria, comune.

a nove posti di operai permanenti, alle dipendenze dell'ispettorato regionale delle foreste di L'Aquila, così ripartiti:

n. 2 conducente automezzi e trattori con patente *D.E.* di 1ª categoria specializzato;
n. 1 sorvegliante lavori agricoli di 2ª categoria, qualificato;
n. 2 vivaista di 2ª categoria, qualificato;
n. 2 bracciante di 3ª categoria, comune;
n. 2 terrazziere di 3ª categoria, comune.

a sei posti di operai permanenti, alle dipendenze dell'ispettorato regionale delle foreste di Milano, così ripartiti:

n. 2 sorveglianti lavori agricoli di 1ª categoria, specializzati;
n. 1 vivaista di 1ª categoria, specializzato;
n. 1 conducente automezzi e trattori con patente *C* di 2ª categoria, qualificato;
n. 1 guardiano di 3ª categoria, comuni;
n. 1 stradino di 3ª categoria, comune.

a otto posti di operai permanenti, alle dipendenze dell'ispettorato regionale delle foreste di Napoli, così ripartiti:

n. 1 vivaista di 1ª categoria, specializzati;
n. 1 lucidista provetto di disegni e lucidi di 1ª categoria, specializzato;
n. 1 sorvegliante lavori agricoli di 1ª categoria, specializzato;
n. 1 conducente automezzi e trattori con patente *D.E.* di 1ª categoria, specializzato;
n. 1 vivaista di 2ª categoria, qualificato;
n. 1 bracciante di 3ª categoria, comuni;
n. 1 guardiano di 3ª categoria, comuni;
n. 1 stradino di 3ª categoria, comuni.

a quattro posti di operai permanenti, alle dipendenze dell'ispettorato regionale delle foreste di Padova, così ripartiti:

n. 1 vivaista di 1ª categoria, specializzati;
n. 1 conducente automezzi e trattori con patente *C* di 2ª categoria, qualificati;
n. 1 carpentiere di 3ª categoria, comuni;
n. 1 guardiano di 3ª categoria, comuni.

a quattro posti di operai permanenti, alle dipendenze dell'ispettorato regionale delle foreste di Potenza, così ripartiti:

n. 1 conducente automezzi e trattori con patente *D.E.* di 1ª categoria, specializzato;
n. 1 vivaista di 1ª categoria, specializzato;
n. 1 stradino di 3ª categoria, comuni;
n. 1 guardiano di 3ª categoria, comuni.

a sette posti di operai permanenti, alle dipendenze dell'ispettorato regionale delle foreste di Reggio Calabria, così ripartiti:

n. 1 cartotecnico di 1ª categoria, specializzato;
n. 1 conducente di automezzi e trattori con patente *D.E.* di 1ª categoria, specializzato;
n. 1 meccanico di 1ª categoria, specializzato;
n. 1 conducente automezzi e trattori con patente *C* di 2ª categoria, qualificato;
n. 1 elettricista di 2ª categoria, qualificato;
n. 1 guardiano di 3ª categoria, comuni;
n. 1 idraulico di 3ª categoria, comune.

a quattro posti di operai permanenti, alle dipendenze dell'ispettorato regionale delle foreste di Torino, così ripartiti:

n. 1 vivaista di 1ª categoria, specializzati;
n. 1 conducente automezzi e trattori con patente *C* di 2ª categoria, qualificati;

n. 1 lucidista provetto di disegni e lucidi di 2ª categoria, qualificati;
n. 1 guardiano di 3ª categoria, comuni.

a dodici posti di operai permanenti, alle dipendenze dell'ispettorato regionale delle foreste di Roma, così ripartiti:

n. 2 lucidisti provetti di disegni e lucidi di 1ª categoria, specializzati;
n. 1 correttore di bozze tipografiche di 1ª categoria, specializzati;
n. 1 cartotecnico di 1ª categoria, specializzato;
n. 1 conducente automezzi e trattori con patente *C* di 2ª categoria, qualificato;
n. 1 elettricista di 2ª categoria, qualificato;
n. 2 guardiani di 3ª categoria, comuni;
n. 1 legatore di libri di 2ª categoria, qualificato;
n. 1 manovale specializzato di 3ª categoria, comune;
n. 2 braccianti agricoli di 3ª categoria, comuni.

Art. 2.

I concorsi relativi alla 1ª categoria, specializzati e 2ª categoria, qualificati si effettueranno mediante esperimento pratico, mentre per la 3ª categoria, comuni il concorso sarà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei titoli presentati.

Art. 3.

Per l'ammissione a detti concorsi sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 o agli altri limiti massimi stabiliti al successivo articolo 5;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica al lavoro e al servizio continuativo;
5) aver conseguito la licenza della 5ª elementare;
6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego e dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito al successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4.

Le domande di ammissione a ciascun concorso redatte, su carta bollata da L. 500 dovranno pervenire al Ministero della agricoltura e foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione V - via Carducci, 5 - Roma, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro data dello ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 5 dà loro diritto alla elevazione di detto termine ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;
4) il concorso al quale chiedono d'essere ammessi.

I candidati a più di un concorso dovranno presentare domande separate.

5) di essere cittadini italiani;
6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) le eventuali condanne penali riportate, con indicazione degli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;
9) gli eventuali servizi prestati presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione del rapporto di lavoro;
10) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice d'avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare: la firma dell'autorità consolare dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio: per i militari alle armi, quello del comandante del reparto.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengono al Ministero oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal secondo comma e quelle mancanti della autenticazione della firma.

Art. 5.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente articolo 3 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;
b) di 5 anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti o assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);
c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi, comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra;
d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;
e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, per gli invalidi civili, gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed al comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite d'età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 6.

I candidati ammessi al concorso per operai di prima categoria, specializzati e di seconda categoria, qualificati dovranno sostenere un'esperimento pratico inteso ad accertare la loro capacità professionale nel mestiere per il quale concorrono, alla presenza di una commissione esaminatrice.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta:

da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato, quale presidente;

da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparato;

da un esperto qualificato nel mestiere relativo a ciascun concorso.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato con la qualifica non inferiore a segretario.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Espletate le prove la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenza a favore di particolari categorie.

Art. 9.

Gli aspiranti ammessi al concorso per operai della terza categoria, comuni saranno valutati comparativamente in ragione dei titoli presentati.

La commissione esaminatrice del concorso esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati assegnando a ciascuno di essi un punto di merito espresso in decimi.

L'esperimento pratico s'intenderà superato soltanto se il candidato abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Le prove si svolgeranno nelle sedi e nei giorni che saranno fissati dalla commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli candidati mediante apposito avviso almeno quindici giorni prima del loro inizio.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato l'esperimento pratico e che intendano far valere i titoli di preferenza e di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con la osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale della pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dello invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare; promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio e del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 11.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità dei procedimenti eseguiti verranno approvate le graduatorie di merito e dichiarati i vincitori di ciascun concorso.

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, dalla data di tale pubblicazione, decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale economia montana e foreste - Divisione V, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 10, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) titolo di studio in originale o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia ed estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commis-

sario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima dalla capitaneria di porto.

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni della qualifica cui è concorrente, e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi, essi dovranno accettare la sede di lavoro che verrà loro assegnata e nella quale dovranno permanere almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferirli, per motivate esigenze di servizio, anche prima del compimento di detto periodo.

Qualora non assumono servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli operai che avranno giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1972
Registro n. 3 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 245

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigere su carta bollata per il concorso ad operai della prima categoria, specializzati e della seconda categoria, qualificati).

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Via Carducci, 5 — ROMA

Il sottoscritto . . (cognome e nome in stampatello, le donne coniugate debbono aggiungere anche il cognome del coniuge), nato a . . il . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esperimento pratico a n. . . posti di operai permanenti in prova, con la qualifica di mestiere di . . . . della (1ª o 2ª) . . . . categoria alle dipendenze dello ispettorato regionale delle foreste di . . . . . . indetto con decreto ministeriale del 2 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 29 marzo 1972.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni successive . . . . (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento dei limiti di età . . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite, ai sensi dell'art. . . . . del bando di concorso;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . .;

di prestare attualmente servizio come . . . . presso (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza) con la qualifica di . . . . . ovvero in caso diverso di aver prestato servizio in precedenza come . . . . dal . . . . al . . . . presso (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . . . . e che la risoluzione del rapporto di impiego fu dovuta . . . . . . (indicare la causa).

Data . . . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio, o dal segretario comunale, o dalle altre autorità di cui all'art. 4 del bando di concorso).

ALLEGATO *B*

(Schema di domanda da redigere su carta bollata per il concorso ad operai della terza categoria, comuni).

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Via Carducci, 5 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a scelta mediante valutazione comparativa a n. . . posti di operai permanenti in prova con la qualifica di mestiere di . . . . della terza categoria alle dipendenze dell'ispettorato regionale delle foreste di . . . ., indetto con decreto ministeriale 2 ottobre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 29 marzo 1972.

1) fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 35 perchè . . . . .;

2) dichiara sotto la propria responsabilità di essere cittadino italiano;

3) di essere in possesso del titolo di studio . . . .;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia . . . . . .);

5) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . . .;

6) di non aver riportato condanne penali (o in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date, le autorità che hanno emesso le relative sentenze) . . . .;

7) di prestare attualmente servizio come . . . . . presso . . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza) con la qualifica di . . . . ovvero in caso diverso, di aver prestato servizio in precedenza come . . . . . . dal . . . . . . al . . . . . presso (indicare l'ente pubbli-

co o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . e che la risoluzione del rapporto di impiego fu dovuta . . (indicare la causa);

8) di essere residente in . . (indicare il preciso indirizzo presso il quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il codice di avviamento postale).

Data .

Firma . . . . .
(da autenticare da un notaio, o dal segretario comunale, o dalle altre autorità di cui all'art. 4 del bando di concorso).

(4823)

Concorso interno, per esami, a cento posti di operaio qualificato e ad ottantotto posti di operaio specializzato

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 6 marzo 1968, n. 219, che determina la dotazione organica del ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sul riordinamento della categoria degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 1971, con il quale viene determinata la nuova dotazione organica, in applicazione della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Considerata l'esistenza di vacanze nel ruolo organico degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato rispettivamente nella 1ª categoria, specializzati e nella 2ª categoria, qualificati;

Considerate altresì le esigenze dell'amministrazione in ordine alla esecuzione dei compiti istitutivi;

Tenuto conto del disposto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e legge 24 maggio 1970, n. 336;

Considerato che sono stati inquadrati nella categoria superiore, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078, n. 3, alla 1ª categoria e n. 2 alla 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi:

a) n. 100 posti di operai della 2ª categoria, qualificati, riservati agli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato della 3ª categoria, nell'ambito della medesima qualifica di mestiere;

b) n. 88 posti di operai della 1ª categoria, specializzati, riservati agli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato della 2ª categoria, nell'ambito della medesima qualifica di mestiere.

Quanto sopra in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078.

Art. 2.

Per l'ammissione a detti concorsi occorrerà che i singoli partecipanti non abbiano conseguito una qualifica inferiore a « distinto » nell'ultimo triennio.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno presentare domanda in carta da bollo da L. 500, indirizzando al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Divisione V - via Carducci, 5 - Roma, entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale domanda dovrà pervenire tramite i dipendenti uffici presso cui gli aspiranti prestano servizio.

E' fatto obbligo indicare sulla domanda, le generalità, la qualifica di mestiere e categoria di appartenenza, l'ufficio presso cui prestano servizio e la classe del concorso cui desiderano partecipare.

Le istanze che risultino incomplete dei dati richiesti saranno respinte.

Art. 4.

Gli operai ammessi ai concorsi dovranno sostenere una prova d'arte intesa ad accertare la loro capacità professionale nel mestiere per il quale concorrono, alla presenza di una commissione che dovrà valutare l'esito delle prove.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà nella sede e nei giorni che saranno fissati dalla commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli candidati mediante apposito avviso almeno quindici giorni prima del suo inizio.

Art. 5.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta da:

un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato, quale presidente;

un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparato, quale membro;

un esperto qualificato nel mestiere relativo a ciascun concorso, quale membro;

le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato con la qualifica non inferiore a segretario.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Espletata la prova la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Per le graduatorie dei vincitori saranno osservate le disposizioni vigenti in materia di preferenza di merito.

Art. 7.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità dei procedimenti eseguiti verranno approvate le graduatorie di merito e dichiarati i vincitori di ciascun concorso.

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, dalla data di tale pubblicazione, decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1972
Registro n. 3 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 246

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda
da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Via Carducci, 5 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . ., in servizio presso (ufficio di appartenenza) . . . . . con la qualifica di mestiere di . . . . della (3ª o 2ª) . . . categoria chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a n. . . . posti di operai della (2ª o 1ª) . . . . categoria (qualificati o specializzati) . . . . . riservati agli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato della (3ª o 2ª) . . . . . categoria nell'ambito della qualifica di mestiere di appartenenza.

Fa presente di aver conseguito nell'ultimo triennio la qualifica di . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(autenticata dal capo dell'ufficio del dipendente)

(4824)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a quindici posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nel Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico per esami a quindici posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nel Piemonte.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande i seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in ingegneria: non saranno ritenuti validi altri titoli di studio ancorchè superiori od equipollenti;

2) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni previste dal terzo comma del presente articolo;

6) godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie:

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Domande di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

m) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 15, 16 e 17 giugno 1972 e si effettueranno presso la sede di Torino nei locali siti in via Principe Amedeo n. 17 presso l'ENALC, alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in un colloquio. Le prove scritte si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate otto ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale (colloquio) e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'Ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'I.N.A.I.L., su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nello ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei, oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dallo ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

I profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute, ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro aventi sede nella circoscrizione indicata nell'art. 1. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso indetto col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Commissione di esami

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 3

ALLEGATO 1

(Schema della domanda di partecipazione al concorso da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Div. VIII-*bis* - Via Flavia n. 6. - 00100 ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . nato a . . (provincia di . . . .) il giorno . . . domiciliato in . . . . . (provincia di . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale per esami a quindici posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva, dell'ispettorato del lavoro per gli uffici aventi sede nel Piemonte riservato a laureati in ingegneria.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . presso l'Università di ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . in qualità di . . . . . dal . . . . . . al . . . . . ; e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una *esplicita dichiarazione in tal senso*).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Elettrotecnica*:

Circuiti elettrici e linee elettriche di utilizzazione. Macchine elettriche statiche. Macchine elettriche rotanti.

2) *Tecnologie speciali* (una delle seguenti, a scelta del candidato):

a) metallurgiche: produzione della ghisa, dell'acciaio, dell'alluminio, del rame, dello zinco, del piombo. Laminazione;

b) meccaniche: fonderie di 2ª fusione. Macchine utensili: torni, fresatrici, rettifiche, molatrici, macchine alternative, dentatrici; trattamenti termici, strumenti di misura e controllo, tolleranze di lavorazione;

c) tessili: lana, cotone, seta e fibre artificiali. Produzione, filatura, tessitura, finitura;

d) del legno: lavorazioni a mano e a macchina del legname. Seghe, pialle, fresatrici, macchine combinate;

e) edili: elementi di costruzione. Impianto ed organizzazione del cantiere edile e stradale. Macchine per l'edilizia, per cantieri stradali, per impianti idroelettrici, per la costruzione di gallerie.

3) *Scienza delle costruzioni*:

a) resistenza dei materiali: tipi di sollecitazioni semplici e composte. Prove meccaniche dei materiali;

b) calcolo e verifica di stabilità di centine, ponti di servizio, impalcature, sbatacchiature e muri di sostegno; strutture in legno, ferro e cemento armato; parti di macchine.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulla elettrotecnica, sulla tecnologia speciale scelta dal candidato per la prova scritta e sulla scienza delle costruzioni, verterà anche su nozioni generali di fisica e sui seguenti argomenti di legislazione sociale: tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

N.B. - L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(4225)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso interno ad un posto di operaio specializzato in prova nel ruolo degli operai permanenti

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato e la tabella *A* allegata alla legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, n. 1668, concernente, tra l'altro, l'istituzione della pianta organica degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata con legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Accertato che nella pianta organica degli operai specializzati dell'istituto predetto composta da otto posti di organico, è attualmente disponibile un posto;

Accertato altresì che non vi sono operai qualificati che con provvedimento formale siano stati adibiti a mansioni della categoria superiore per almeno un triennio anche se discontinuo;

Considerato pertanto che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078, tale posto deve essere conferito agli operai qualificati in servizio presso l'istituto citato mediante concorso interno, nell'ambito della stessa qualifica di mestiere, rivestita da ciascun candidato;

Accertato infine che sono state osservate le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di operaio specializzato in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono partecipare gli operai qualificati in servizio presso l'istituto predetto alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad un esperimento pratico in relazione alla qualifica di mestiere rivestita da ciascuno di essi.

Il risultato dell'esperimento pratico servirà di base per la formazione della graduatoria di merito.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 16/20, come prescritto dall'art. 10 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Per lo svolgimento della prova si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

L'esperimento pratico avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità il 19 maggio 1972 alle ore 9.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere l'esperimento pratico nella sede e nel giorno suindicati.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato l'esperimento pratico e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 6.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto del Ministro per la sanità. Di tale approvazione sarà data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, un certificato medico, su prescritta carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la sua idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego in qualità di operaio specializzato; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato od invalido, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè la dichiarazione che lo aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni di operaio specializzato.

Il certificato medico dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Art. 8.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui al precedente art. 7 il documento richiesto, e che risulterà in possesso dei requisiti prescritti, sarà assunto in prova e dopo un periodo non inferiore a sei mesi conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina ad operaio specializzato nel ruolo degli operai permanenti dell'istituto medesimo.

Il vincitore del concorso, che non riporti il giudizio favorevole al termine del periodo di prova, sarà restituito al ruolo di provenienza.

Art. 9.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego verranno corrisposti lo stipendio annuo lordo previsto per gli operai specializzati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nonchè le competenze accessorie e le indennità come per legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1972
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 301

(4488)

Concorso interno ad un posto di operaio qualificato in prova nel ruolo degli operai permanenti

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;
Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato e la tabella *A* allegata alla legge medesima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, n. 1668, concernente, tra l'altro, l'istituzione della pianta organica degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata con legge 11 maggio 1971, n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Considerato che la pianta organica degli operai qualificati dell'Istituto superiore di sanità è composta da nove posti di organico;
Considerato inoltre che non vi sono operai comuni che con provvedimento formale siano stati adibiti a mansioni della categoria superiore per almeno un triennio, anche se discontinuo;
Considerato, pertanto, che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078, un posto di operaio qualificato può essere conferito, in soprannumero, agli operai comuni in servizio presso l'istituto predetto, mediante concorso interno, nell'ambito della stessa qualifica di mestiere rivestita da ciascun candidato;
Accertato infine che sono state osservate le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di operaio qualificato in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono partecipare gli operai comuni in servizio presso l'istituto predetto alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad un esperimento pratico in relazione alla qualifica di mestiere rivestita da ciascuno di essi.

Il risultato dell'espletamento pratico servirà di base per la formazione della graduatoria di merito.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 16/20, come prescritto dall'art. 10 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Per lo svolgimento della prova si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

L'esperimento pratico avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità il 16 maggio 1972 alle ore 9.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere l'esperimento pratico nella sede e nel giorno suindicati.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato l'esperimento pratico e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 6.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto del Ministro per la sanità. Di tale approvazione sarà data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, un certificato medico, su prescritta carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la sua idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego in qualità di operaio qualificato; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato od invalido, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè la dichiarazione che lo aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni di operaio qualificato.

Il certificato medico dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Art. 8.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui al precedente art. 7 il documento richiesto, e che risulterà in possesso dei requisiti prescritti, sarà assunto in prova e dopo un periodo non inferiore a sei mesi conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina ad operaio qualificato nel ruolo degli operai permanenti dell'istituto medesimo.

Il vincitore del concorso, che non riporti il giudizio favorevole al termine del periodo di prova, sarà restituito al ruolo di provenienza.

Art. 9.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego verranno corrisposti lo stipendio annuo lordo previsto per gli operai qualificati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nonchè le competenze accessorie e le indennità come per legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1972
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 302

(4489)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Aumento dei posti destinati al concorso per titoli a direttore nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto, riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1971, registro n. 8, foglio n. 244, relativo al concorso per esami a diciassette posti di direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1971, registro n. 7, foglio n. 160, relativo al concorso per titoli a sedici posti di direttore nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della direzione generale predetta, riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato;

Considerato che pel primo concorso risultano pervenute soltanto sette domande ed è opportuno, pertanto, ridurre allo stesso numero i posti in palio attribuendo i rimanenti al secondo dei concorsi di cui sopra, dopo aver accantonato un posto destinato a dare esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV, dell'8 giugno 1971 che ha annullato il decreto ministeriale del 7 marzo 1968 col quale un funzionario del predetto ruolo era trasferito a quello del personale amministrativo, con la conseguente necessità di restituire il dipendente suddetto al ruolo dei direttori di aeroporto;

Decreta:

Art. 1.

I posti del concorso per esami a direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato ai dipendenti della direzione generale stessa, di cui al decreto ministeriale del 5 novembre 1971 menzionato nelle premesse, sono ridotti da diciassette a sette.

Art. 2.

I posti del concorso per titoli di cui al secondo dei decreti ministeriali citati nelle premesse sono aumentati da sedici a venticinque.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1972

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1972
Registro n. 3 *Trasporti, foglio n.* 103

(4540)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7539 in data 31 dicembre 1971, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1970;

Visto il telegramma n. 300.VIII.II.84.C/1042 del 10 marzo 1972, con cui il Ministero della sanità ha comunicato che la dott.ssa Maria Antonietta Pedace, medico provinciale superiore, è stata designata in sostituzione del dott. Angelo Gambardella, dimissionario;

Ritenuto doversi procedere alla modifica del predetto decreto di nomina della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La dott.ssa Maria Antonietta Pedace, medico provinciale superiore, è nominata componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Treviso e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Treviso, della prefettura di Treviso e dei comuni interessati.

Treviso, addì 10 marzo 1972

Il medico provinciale: LIONETTI

(4495)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.